

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 31 Gennaio 2022

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 7/2022

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – SPESE PER I FIGLI ANCORA DETRAIBILI

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli, istituito dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022:

- * è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno **richiesta mediante un'apposita domanda**; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- * spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- * ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

Per poter percepire l'assegno unico a partire dal mese di marzo, gli aventi diritto potranno presentare le domande già da gennaio 2022 tramite il sito dell'Inps, i patronati o il contact center dell'Inps.

Dal 1° marzo, quindi, l'assegno unico costituirà **l'unico beneficio economico attribuito alle famiglie con figli** minorenni o figli maggiorenni fino al 21° anno d'età che siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro, in quanto sono state abolite le recedenti derazioni per figli a carico previste dal Testo unico delle imposte.

Ai sensi della nuova lettera c) dell'art. 12 del TUIR, la detrazione per figli a carico rimarrà esclusivamente "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, **di età pari o superiore a 21 anni**".

Con un intervento di raccordo, il decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) chiarisce che nel 2022 i genitori potranno comunque detrarre le spese mediche, scolastiche, etc. sostenute per figli fino a 21 anni, benchè per gli stessi non spettino più le detrazioni IRPEF per figlio a carico. Inoltre, per evitare che i figli tra 18 e 21 anni che non studiano, non hanno un lavoro né lo cercano, possano essere fiscalmente parificati agli "altri familiari a carico", il decreto ne esclude espressamente la possibilità.

Il nuovo assegno unico universale riorganizza i precedenti benefici fiscali accordati dalla legge per i figli a carico; nello specifico, con la nuova misura universale saranno modificate anche le condizioni di fruizione delle detrazioni IRPEF per figli a carico, ex art. 12 TUIR. Dal prossimo 1° marzo, infatti, sarà riconosciuto il nuovo assegno a favore delle famiglie con figli minori, oppure maggiorenni a carico fino al compimento dei 21 anni di età, ma solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

Informativa Assegno Unico e Universale per i figli

Il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.

L'AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:

(i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge5 che ha istituito l'Assegno temporaneo per i figli minori;

(ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;

(iii) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata:

- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l'autocertificazione di alcune informazioni di base quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

Nel caso di presentazione dell'ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022.

In mancanza di ISEE, la domanda per l'AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.

Una panoramica sugli importi

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE sono riportati nella tabella allegata alla presente circolare (*In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tabella con dicitura "da 40 mila euro"*)

Altre informazioni

L'assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente.

Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell'ISEE sulla base di una autocertificazione.

Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

c. sia residente e domiciliato in Italia;

d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio.

Altre detrazioni fiscali

Con l'art. 19, comma 6, del decreto Sostegni ter viene ora introdotto un nuovo comma 4-ter nell'art. 12 TUIR grazie al quale "ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione".

In altri termini, viene ora espressamente confermato per legge che anche nel 2022 i genitori potranno ancora **detrarre le spese sostenute** per figli fino a 21 anni di età, ancorché per gli stessi dal prossimo marzo non spettino più le detrazioni fiscali per figlio a carico.

Inoltre, per evitare che i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano, potessero essere fiscalmente parificati ai cd. "altri familiari a carico", il decreto ne esclude espressamente la possibilità.

Va, infine, rammentato che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo il nuovo assegno, potranno continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico, mentre il limite quantitativo di reddito per poter essere considerati "a carico" rimane invariato (reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni).

Cordiali saluti.

	Importi assegno		Maggiorazioni			Maggiorazioni legate alle disabilità					
	Figlio minorenni	Figlio maggiorenne fino a 21 anni	Figlio disabile da 21 anni in su	Per ciascun figlio dal terzo in poi	Per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	Per ciascun figlio n caso di madre con meno di 21 anni	Per nucleo con 4 o più figli	Figlio minorenni non autosufficiente	Figlio minorenni con disabilità grave	Figlio minorenni con disabilità media	Figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila€	175	85	85	30							
20 mila €	150	73	73	24							
25 mila €	125	61	61	18	20		100	105	95	85	80
30 mila €	100	49	49	12							
35 mila €	75	37	37	6							
40 mila €	50	25	25	0							

